



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011

FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 2 del 16 Luglio 2009

## 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 1** **Stagione Sportiva 2009/2010**

#### 1) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2009/2010, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

#### A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

#### 4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- **non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;**
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- **non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;**
- **non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.**

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adoterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 10.000,00.

Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1<sup>a</sup> giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1.a giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

#### e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adoterà sanzioni pecuniarie non inferiori a € 4.000,00.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare al progetto sperimentale della Divisione Calcio a Cinque "Io Calcio a 5" e di istituire una Scuola di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

La inosservanza del predetto obbligo è passibile dell'adozione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a € 10.000,00.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02..2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- **non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;**
- **non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.**

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 4.000,00.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art.40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

Nelle stesse gare è inoltre fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 1 calciatore italiano, nato in Italia successivamente al 31 Dicembre 1983 e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2008/2009;
- n° 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1<sup>a</sup> giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1<sup>a</sup> giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

#### e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

#### f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 1 calciatore italiano, nato in Italia successivamente al 31 Dicembre 1983 e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

## A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

### 1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

#### a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D..

#### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

**I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 10 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società che si è qualificata al secondo posto del rispettivo Campionato regionale.**

#### c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

#### d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2009/2010 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2009/2010, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Le Società di Serie C e C1 che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adoterà sanzioni pecuniarie di importo pari € 2.500,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati di Calcio a Cinque Femminile di Serie C e Serie D.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase nazionale del Campionato di Calcio a 5 Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 3 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2009/2010 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

d) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2009/2010, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie pari a € 1.500,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.

3) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase nazionale del Campionato Juniores maschile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 3 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

### A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2009/2010, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno Giovedì 7 Gennaio 2010 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati Regionali organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva 2010/2011.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B, tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2009-2010 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno Giovedì 7 Gennaio 2010 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile Calcio a Cinque, alle Società è fatto obbligo di impiegare un numero di giocatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti all'inizio della gara e inseriti nella distinta presentata all'arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

**B) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA**

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2009/2010, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati e alle Divisioni di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori.

**D) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE**

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2009/2010.

**E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI**

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva 2009/2010, la 49. a edizione del "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo criteri e modalità – sia di carattere tecnico che di carattere amministrativo – che formeranno oggetto da apposito comunicato ufficiale. Tenuto conto della cadenza biennale della U.E.F.A. Regions' Cup, nonché del provvedimento straordinario adottato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 145 del 21 Aprile 2009, la Rappresentante dell'Italia alla suddetta manifestazione europea verrà individuata all'esito della gara unica di spareggio tra le vincenti delle edizioni 47.a e 48.a del Torneo delle Regioni.

### III) DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

All'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

##### a) Diritti di iscrizione

###### Comitato Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D E.10.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores" E 2.000,00

###### Comitati Regionali

- Campionato di Eccellenza da 2.000 fino a 3.000 E.
- Campionato di Promozione da 1.400 fino a 2.400 E.
- Campionato di 1ª Categoria da 1.000 fino a 1.800 E.
- Campionato di 2ª Categoria da 700 fino a 1.200 E.
- Campionato di 3ª Categoria da 520 fino a 800 E.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21" da 520 fino a 800 E.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 18" da 520 fino a 700 E.
- Campionato Regionale "Juniores" da 700 fino a 900 E.
- Campionato Provinciale "Juniores" da 520 fino a 700 E.
- Attività Amatori da 350 fino a 400 E.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" da 600 fino a 900 E.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" da 350 fino a 600 E.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" da 600 fino a 1.000 E.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" da 450 fino a 600 E.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" da 350 fino a 500 E.
- Campionato " Juniores " Calcio a Cinque da 250 fino a 300 E.
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque da 250 fino a 300 E.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile da 250 fino a 400 E.
- Campionato Carnico da 250 fino a 300 E.

###### Divisione Calcio Femminile

- Campionato Nazionale di Serie "A" €9.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2" €7.800,00
- Campionato Nazionale di Serie "B" €7.700,00
- Campionato Primavera 1.000,00 E. per Società  
disputanti i Campionati  
Nazionali
- 350,00 E. per Società  
disputanti i Campionati  
Regionali

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	E 6.000
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	E 5.000
- Campionato Nazionale di Serie "B"	E 4.000
- Campionato Nazionale "Under 21"	E 1.000,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D. E 200,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) E 55,00

d) Anticipazione in conto spese di organizzazione e assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dai Comitati e dalle Divisioni secondo criteri di discrezionalità.

Alle Società facenti parte dell'organico della Divisione Calcio Femminile, iscritte al Campionato Primavera, verrà concesso un contributo forfetario una-tantum pari a Euro 3.000 quale concorso alle spese che le stesse sosterranno per l'affettiva partecipazione a tale campionato. L'importo del contributo verrà accreditato sulla scheda contabile della Società e concorrerà a formare l'importo complessivo della voce "acconto spese gestionali". L'importo dell'acconto spese gestionali dovrà essere versato per il 50% all'atto dell'iscrizione al Campionato. L'eventuale differenza negativa, dopo aver verificato la partecipazione al Campionato Primavera dovrà essere versata entro e non oltre il 30 Novembre 2009.

e) Acconto Spese – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese o, in sostituzione, di presentare una fidejussione bancaria con validità fino al 9 Luglio 2010, di importi stabiliti dal Comitato Interregionale e dalle Divisioni della L.N.D.

f) Acconto Spese – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese di importi stabiliti dai Comitati Regionali della L.N.D.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>- Campionato Nazionale Serie D</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 4.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.000,00
<u>- Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A2"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.500,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 6.000,00
<u>- Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 5.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 10.000,00
<u>- Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B"</u>	
SERIE A	E 10.000,00
SERIE A2	E 6.000,00
SERIE B	E 3.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A2"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.500,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 5.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile "Primavera"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 520,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.550,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.600,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile "Serie B"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 3.000,00

- <u>Campionato di Eccellenza</u>	
- <u>Campionato di Promozione</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 500,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
- <u>Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 300,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 800,00
- <u>Campionato Nazionale "Juniore"</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 2.000,00
- <u>Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 250,00 =
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 500,00 =
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 1.000,00=
- <u>Campionati di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria</u>	
- <u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21"</u>	
- <u>Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18"</u>	
- <u>Campionato Regionale e Provinciale "Juniore"</u>	
- <u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile</u>	
- <u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 150,00
<b>2<sup>a</sup> rinuncia</b>	E 250,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 500,00
- <u>Attività Amatori</u>	
1 <sup>a</sup> rinuncia	E 50,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	E 100,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	E 150,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

#### 4) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "fipescaggi"), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazioni e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.

#### 5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniore";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniore";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniore";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

### Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

### 6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati ed alle Divisioni, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

### 7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

### 8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

### 9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

#### 10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3ª categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

#### 11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2009/2010, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2008/2009. La vacanza nell'organico del campionato di Serie D della stagione sportiva 2009/2010 verrà completata secondo l'alternanza che prevede, nell'ordine, il ripescaggio dalla graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza 2008/2009 e la graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2009/2010 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2009/2010.

Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2009/2010 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2009/2010.

#### 12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2<sup>a</sup> Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3<sup>a</sup> Categoria, di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21" e di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18" sono assegnate dai Comitati Regionali alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

#### 13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2<sup>a</sup> Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

– Campionato Nazionale Serie D	E 14.000,00
– Campionato di Eccellenza	E 11.500,00
– Campionato di Promozione	E 9.500,00
– Campionato di 1 <sup>a</sup> Categoria	E 7.500,00
– Campionato di 2 <sup>a</sup> Categoria	E 3.000,00
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 12.500,00
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 9.500,00
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 7.800,00
– Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	E 14.000,00
– Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 10.500,00
– Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 7.800,00
– Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 3.000,00
– Campionato Juniores Nazionale o Regionale	E 3.000,00
– Allenatore "squadre minori"	E 3.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

#### 15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

#### 16) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

#### 17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

### 23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1<sup>a</sup> Categoria, 2<sup>a</sup> Categoria, 3<sup>a</sup> Categoria, 3<sup>a</sup> Categoria - Under 21, 3<sup>a</sup> Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

### 24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

### 25) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

## 26) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

## 27) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

## 28) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

## 29) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

## 30) COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO

In relazione all'attività tecnico - sportiva e gestionale di competenza i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano svolgono a tutti gli effetti le funzioni attribuite ai Comitati Regionali, secondo le previsioni contenute nel Regolamento della L.N.D..

## 31) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2009/2010, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

32) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art. 33 bis, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2010, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

33) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

\*\*\*\*\*

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2009

IL SEGRETARIO  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**1.1. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 1° LUGLIO 2009**

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2009/2010, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - <b>TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI</b> | <b>Euro 2,60;</b> |
| - <b>TESSERA IMPERSONALE</b>               | <b>Euro 4,00;</b> |
| - <b>TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO</b>       | <b>Euro 3,50.</b> |

**1.2. STRALCIO CIRCOLARE N. 1 DEL 1° LUGLIO 2009**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009-2010, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2010.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

## 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

#### 2.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA DI CALCIO A CINQUE - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010.

Per conoscenza e stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei campionati Regionali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia di Calcio a Cinque - stagione sportiva 2009 - 2010:

“Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 30 Giugno 2009, su proposta della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato i seguenti:

#### **Obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.**

Nelle gare dell'Attività Ufficiale, stagione sportiva 2009 - 2010, alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque di **Serie C1, Serie C2”, Play-Off e Play-Out di competenza, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia**, è fatto obbligo di impiegare n° 2 calciatori nati **dal 1 Gennaio 1989 in poi**.

L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e dall'inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari, si rammenta alle società che alle gare dell'Attività ufficiale possono prendere parte senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009 - 2010 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età**, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/7/2009.**

Il Responsabile Regionale  
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente  
(F.to Vito Tisci)